



## Città di Lainate

Settore 7 POLIZIA LOCALE  
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA N. 240 DEL 09/10/2025

**OGGETTO :** VIE VARIE - MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA'

### IL RESPONSABILE

**Vista** la richiesta presentata dalla Società PENTAGAS srl - prot 28560 del 26/09/2025 - con la quale si comunica la necessità di variazione della viabilità ordinaria nei vicoli Alfieri, Tasso, C. Porta, Morosini per l'effettuazione di lavori sulla rete del gas;

**Vista** la proroga fino al 31/12/2025 dell'autorizzazione alla manomissione suolo pubblico n° 79/2023 rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;

**Rilevato** che per consentire le occupazioni richieste e valutate le esigenze di sicurezza dei veicoli e dei pedoni, è necessario provvedere ad apportare modifiche alla ordinaria circolazione nei luoghi indicati;

**Considerate** le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;

**Visto** l'art. 7 del Decreto Legislativo 30-4-1992 n 285 e successive modifiche;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Decreto del Sindaco nr. 21 del 29/08/2025 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni di Elevata Qualificazione / Responsabile del Settore Polizia Locale e nomina di Comandante del Corpo di Polizia Locale;

### ORDINA

giusta apposizione a carico dell'impresa esecutrice i lavori nelle 48 ore precedenti l'entrata in vigore del presente provvedimento della prescritta segnaletica stradale, nonché di avvisi ai Cittadini Residenti a norma del D.Lgvo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del relativo Reg. di Esecuzione D.P.R 495/92 (in particolare art. 30 e seguenti per i cantieri stradali) e dei Decreti e/o Circolari attuative, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

dalle h. 08:00 del 13/10/2025 alle h. 18:00 del 31/12/2025

in VICOLO ALFIERI, VICOLO TASSO, VICOLO CARLO PORTA, VICOLO MOROSINI

- IL DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli;
- IL DIVIETO DI SOSTA con l'obbligo della rimozione forzata ambo i lati

**ECCEPTE** i veicoli dei soli addetti ai lavori

### DISPONE



## Città di Lainate

la posa della segnaletica stradale prescritta per le modifiche ordinate e l'osservanza per tutto il periodo di durata dell'ordinanza, delle seguenti prescrizioni generali:

- che l'area dell'occupazione sia delimitata in modo visibile sia di giorno che di notte;
- che nel caso di scavi e re interri dovrà essere sempre garantita l'uniformità della sede stradale;
- che sia garantita la sicurezza dei pedoni e veicoli per mezzo di idonea segnaletica nel caso di manovre di mezzi operativi nelle aree adiacenti;
- che i divieti ed altresì le deviazioni di ostacolo e di percorso siano resi noti con l'apposita segnaletica stradale;
- che la ditta esecutrice adotti, durante tutta la durata dei lavori, i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone e del transito veicolare nella zona interessata dall'occupazione
- che ogni e qualsiasi atto vigente di disciplina della circolazione, in contrasto con la presente ordinanza, sia temporaneamente sospeso;
- che al mancato rispetto delle suesposte condizioni consegua la perdita di ogni effetto di legge del presente atto
- che il presente provvedimento potrà essere revocato in ogni tempo per ragioni di pubblico interesse e/o necessità

### MANDA

- al Messo comunale per la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- all'Ufficio Comunicazione del Comune per la massima diffusione della presente ordinanza alla Cittadinanza tramite i canali istituzionali dell'ente e ogni altra forma di informazione ritenuta valida;
- ai soggetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs 285/92, per il controllo sul rispetto della presente Ordinanza;
- per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento all'Ufficio Gabinetto della Questura di Milano, alla locale Stazione dei Carabinieri, al servizio CUR NUE 112 "ex 118" e al servizio "115", alle aziende del trasporto pubblico locale;

### INFORMA

- che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
  - giurisdizionale, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione territorialmente competente;
  - straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza.
- che l'Amministrazione Comunale di Lainate si intende manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e/o penale in ordine a fatti e



## Città di Lainate

- accadimenti che potrebbero occorrere in concomitanza e/o cagione di fatti ed atti effettuati dai soggetti attuatori delle modifiche stradali;
- che la presente Ordinanza disciplina gli aspetti viabilistici e NON costituisce od integra autorizzazione allo svolgimento di attività per le quali sia richiesto un titolo abilitativo da acquisire preventivamente presso gli uffici competenti e da esibire ai controlli;
  - che a norma della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è la Comandante di Corpo di Polizia Locale Sara Bosatelli;
  - per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Codice della Strada - nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità;
  - il presente provvedimento costituisce documento informatico in formato digitale che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comandante  
SARA BOSATELLI / ArubaPEC S.p.A.  
*Atto sottoscritto digitalmente*